

# PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

## NORME DI PIANO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC .....	4
Art. 2 Elaborati del PTC .....	4
Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC .....	4
Art. 4 Piani di Settore .....	4
Art. 5 Rapporto con i piani di governo del territorio comunali .....	4
Art. 6 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale .....	5
Art. 7 Sanzioni amministrative .....	5
Art. 8 Deroghe al PTC .....	5
Art. 9 Parametri, indici e definizioni .....	5
TITOLO II - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA .....	6
Art. 10 Campo di applicazione .....	6
Art. 11 Oggetto della tutela e della salvaguardia .....	6
Art. 12 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale .....	6
Art. 13 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale .....	7
Art. 14 Tutela e salvaguardia della <b>morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo</b> idrogeologico e tutela delle acque .....	8
Art. 15 Tutela e salvaguardia del paesaggio .....	8
Art. 16 Circolazione e sosta dei veicoli a motore .....	9
Art. 17 Recinzioni .....	9
Art. 18 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti .....	9
Art. 19 Attività ed insediamenti incompatibili .....	10
Art. 19bis Attività produttive con sede produttiva ai margini del Parco .....	10
Art. 20 Siti contaminati, aree degradate e cave .....	10
Art. 21 Interventi di mitigazione e compensazione .....	11
Art. 22 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici .....	12
Art. 23 Siti di Rete Natura 2000 .....	12
TITOLO III - NORME DI ZONA .....	13
Art. 24 Azzonamento .....	13
Art. 25 Zone di tutela naturalistica .....	13
Art. 26 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico .....	14
Art. 27 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo .....	14
Art. 28 Zone di interesse storico-architettonico .....	15
Art. 29 Zone edificate .....	16
Art. 30 Zone fornaci archeologia industriale .....	17
Art. 31 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali .....	17
Art. 32 Zone per orti familiari e comunali .....	18
Art. 33 Zone agricole destinate ai <b>servizi all'agricoltura</b> .....	18
Art. 34 Zone per servizi .....	18
Art. 35 Zone a parco attrezzato .....	20
Art. 36 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata .....	20
TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE .....	22
Art. 37 Disposizioni comuni .....	22

TITOLO V - NORME DI SETTORE.....	23
Art. 38 Fontana del Guercio .....	23
Art. 39 Viabilità .....	23
Art. 40 Parcheggi di uso pubblico .....	23
Art. 41 Infrastrutture e servizi pubblici .....	24
Art. 41bis Infrastrutture viabilistiche sovracomunali.....	24
Art. 42 Fasce di rispetto .....	24
Art. 43 Norma transitoria .....	24

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC*

- 1.1. Il Parco delle Groane è classificato come parco regionale forestale e di cintura metropolitana.  
Le aree di parco naturale sono disciplinate dalla legge istitutiva n. 7 del 29 aprile 2011 **“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”**.
- 1.2. I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati **dall’art 17** dalla legge regionale 86/83 e dalle presenti norme.
- 1.3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati **dall’art 18 dalla legge regionale 86/83**.

### *Art. 2 Elaborati del PTC*

- 2.1. Il PTC del parco regionale è costituito, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione, dalle seguenti tavole:
  - a Planimetria di piano - Tav 1A, Tav 1B, Tav 1C e Tav 1D;
  - b Vincoli e tutele - Tav 2A, Tav 2B, Tav 2C e Tav 2D;
  - c Analisi e ricognizione del paesaggio - Tav 3A, Tav 3B, Tav 3C e Tav 3D

### *Art. 3 Strumenti di attuazione del PTC*

- 3.1. Il PTC è attuato mediante i seguenti strumenti:
  - a Piani di Settore con i contenuti e le finalità previsti **dall’art 20** della legge regionale 86/83 nonché dal successivo art. 4;
  - b piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
  - c **convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi di cui all’art. 12 della LR 12/2005 e s.m.i. nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata;**
  - d autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
  - e **nulla-osta ed altri atti equipollenti previsti in base all’art 34, comma 3, della LR 31/2008 ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale n. 5/2007.**

### *Art. 4 Piani di Settore*

- 4.1. I Piani di Settore devono essere conformi alla disciplina del PTC; possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.
- 4.2. Per **l’approvazione** dei Piani di Settore si applica quanto disposto **dall’art 20** della LR 86/83 fatta eccezione per il Piano di Indirizzo Forestale per il quale deve essere osservata la specifica disciplina. I Piani di Settore sono predisposti **dall’EG** anche su iniziativa dei soggetti interessati, anche per stralci, e in particolare, quelli:
  - a. **d’indirizzo** agricolo;
  - b. per la tutela delle aree umide e degli stagni;
  - c. per la tutela della fauna;
  - d. per il recupero ed il riuso delle fornaci;
  - e. delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco;
  - f. della viabilità ciclopedonale e della sentieristica;
  - g. delle zone di interesse storico-architettonico;
  - h. delle attività ed insediamenti incompatibili;
  - i. **d’indirizzo forestale**
  - j. dei siti contaminati, aree degradate e cave cessate.**L’EG provvede alla verifica preliminare di eventuale ricaduta nell’ambito di applicazione definito dall’art 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.Lgs 152/2006, dei contenuti dei suddetti Piani di Settore.**
- 4.3. Nelle more della approvazione dei Piani di Settore, di cui al comma precedente, sono ammessi gli interventi già previsti dai Piani di Settore vigenti che non siano in contrasto con il PTC.

### *Art. 5 Rapporto con i piani di governo del territorio comunali*

- 5.1. I Comuni provvedono al recepimento del PTC e della fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici di cui **all’art. 6.2 ai sensi dell’art. 18 comma 5 della LR 86/83**.
- 5.2. Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare come ambiti per servizi di interesse comunale aree ricomprese nel parco regionale classificate dal PTC come zone a parco attrezzato, purché abbiano i requisiti di cui **all’art. 9, comma 10 della LR 12/05; il piano dei servizi è subordinato al parere favorevole dell’Ente gestore**.
- 5.3. Ai sensi e con le procedure **dell’art. 18 comma 5ter della LR 86/83** i confini del parco possono essere meglio dettagliati dai piani di governo del territorio mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio.
- 5.4. Indipendentemente dalla normativa di zona, gli interventi edificatori ammissibili sul territorio del Parco devono **rispettare le prescrizioni di fattibilità geologica contenute nei PGT comunali ai sensi dell’art. 57 della LR 12/2005**.

*Art. 6 Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale*

- 6.1 L'EG indirizza i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Milano all'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco sulle fasce per la conservazione degli aspetti paesaggistici, di cui al comma successivo, nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al parco.
- 6.2 La verifica, da parte dell'EG, dei Piani di governo del territorio comunali in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, all'interno di una fascia per la conservazione degli aspetti paesaggistici pari a m 25 di profondità dal confine del Parco, in cui fatte salve le aree urbanizzate o edificate in presenza di titolo abilitativo esistente o le preesistenze ante 1° settembre 1967 a seguito della pubblicazione sul BURL del PTC, la realizzazione di interventi dovrà favorire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

*Art. 7 Sanzioni amministrative*

Le attività di vigilanza e le sanzioni amministrative sono disciplinate dal titolo III della LR 86/83.

*Art. 8 Deroghe al PTC*

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n 86 art. 18 comma 6 ter.

*Art. 9 Parametri, indici e definizioni*

- 9.1 Ai fini della realizzazione degli interventi edilizi nel territorio del parco si fa riferimento alle Definizioni Tecniche Uniformi **di cui all'allegato B della** dGR XI/695 del 24 ottobre 2018 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 del 31/10/2018 o alle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali qualora non ancora recepite.
- 9.2 Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere* **usate dalle presenti norme s'intendono** riferite alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante al PTC.

## TITOLO II - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

### Art. 10 Campo di applicazione

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo V e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

### Art. 11 Oggetto della tutela e della salvaguardia

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a perseguire la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, a mantenere e rafforzare i servizi ecosistemici e a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso:

- a la biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide;
- b la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
- c **la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del parco;**
- d la qualità delle acque;
- e il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute;
- f **l'attività agricola nelle sue colture tradizionali e innovative, nel rispetto del paesaggio agrario;**
- g gli edifici ed i giardini di interesse storico;
- h **gli elementi dell'architettura tradizionale quali edifici rurali e sacri, i mulini, le ghiacciaie.**

### Art. 12 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale

- 12.1 Per le zone boscate si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia forestale. I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie arbustive ed **arboree autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone**, privilegiando quelle mellifere, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.
- 12.2 **L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei Piani di Settore (e in particolare del Piano di Indirizzo Forestale) o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla gestione e al miglioramento dell'habitat di brughiera e delle zone umide, alla ricostituzione o miglione di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure colturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti di arboricoltura da legno. L'EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione colturale dei complessi boscati e relative fasce presenti lungo i sentieri, e degli altri habitat naturali, nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.**
- 12.3 Per i diversi interventi di cui al comma precedente, è prevista la seguente procedura autorizzatoria: ogni intervento di **utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione** di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione elofitica e idrofita presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione **dell'EG**, qualora previsto dalla normativa vigente.
- 12.4 È vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree.
- 12.5 **L'EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione;**
- 12.6 Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo colturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate al presente articolo;
- 12.7 Per la realizzazione di interventi di imboscimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglione forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita esclusivamente la messa a dimora delle specie vegetali autoctone indicate **nell'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone**, ad eccezione degli interventi selvicolturali a fini produttivi, per i quali **è consentita la messa a dimora delle specie indicate nell'allegato C del r.r. 5/2007, come eventualmente modificato dal PIF; l'introduzione di specie esotiche è vietata.**
- 12.8 Nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone, privilegiando quelle mellifere, indicate **nell'Allegato 1** alle presenti NTA; **l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede, se necessario, ai sensi della LR 10/2008, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali.**
- 12.9 Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela.
- 12.10 **L'EG può partecipare, come previsto dall'art 4, comma 4, lettera b) della LR 86/1983, a forme associative, in particolare ai consorzi forestali, ai quali possono essere conferiti in gestione pianificata terreni agro-silvo-pastorali e altri beni immobili.**
- 12.11 **L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 L. 353/2000 e s.m.i.; l'EG svolge i compiti previsti dalla LR n. 31/2008.**
- 12.12 La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalla LR 31/2008 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione della flora e della fauna e dal regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato con dCG n. 27 del 29/04/2015.

- 12.13 **Sull'intera superficie è fatto divieto di utilizzare le specie vegetali presenti in Lista nera, approvata con dGR 16 dicembre 2019, n. XI/2658 e successivi aggiornamenti e integrazioni, nonché quelle vietate da normativa statale e dell'Unione Europea.**
- 12.14 **L'EG provvede all'attività di monitoraggio delle specie alloctone invasive, al fine di individuarle precocemente,** con particolare riguardo a quelle elencate nella Lista nera di cui alla dGR 2658/2019, e secondo le modalità riportate nella Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive. Il monitoraggio sarà seguito da immediata comunicazione alla task force invasive di Regione Lombardia, al fine di individuare la corretta gestione delle specie aliene secondo le modalità previste dalla suddetta Strategia.

*Art. 13 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale*

- 13.1 In materia di tutela e salvaguardia della **biodiversità animale**, l'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:
- a conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
  - b conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli **equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale**, anche attraverso l'**interconnessione** tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici;
  - c controllo delle specie alloctone e/o invasive che determinano danni all'ambiente naturale, alla conservazione delle specie autoctone e che provocano danni alle colture agrarie.
- 13.2 La conservazione e la gestione della fauna e della flora sono disciplinati dalla vigente legislazione europea, statale e regionale in materia, e relativi provvedimenti attuativi, e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente piano, da quelle del Piano di Settore di cui al successivo comma 6, e dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, ove approvati. Sono vietate:
- a le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni;
  - b le introduzioni in natura di specie non **autoctone, fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.**
- 13.3 Per le finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estinte successivamente, secondo le disposizioni del Piano di Settore di cui al successivo **comma 6, o previa autorizzazione dell'EG**, e preventiva autorizzazione della Regione, ai sensi della LR 10/2008, **purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, siano stati rimossi i fattori che hanno portato all'estinzione locale** della specie e sia stato redatto un progetto ai sensi della LR 10/2008 e deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n 4345 e s.m.i.
- 13.4 Durante le attività selvicolturali, fatto salvo **l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi** da destinare **all'invecchiamento** a tempo indefinito, di cui **all'articolo 24** del regolamento regionale 20 luglio 2007, n 5, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche costituiti da individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità.
- 13.5 **L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire** forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.
- 13.6 La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da apposito Piano di Settore che, in particolare:
- a. **definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle** caratteristiche ambientali;
  - b. prevede **l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con gli Enti competenti, dei dati inerenti alla** gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;
  - c. indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
  - d. indica ulteriori operazioni tecnico- scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento, e per il controllo delle popolazioni esistenti tramite interventi volti, inoltre, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone o invasive;
  - e. **stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.**
- 13.7 **Ai fini della tutela faunistica, l'EG assume la diretta gestione del patrimonio** faunistico nelle aree a parco naturale, istituito ai sensi della LR 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1993, n 26 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica **e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria**). I relativi piani venatori sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal Piano di Settore di cui al precedente comma 6, ove formato, e previo parere dell'EG.
- 13.8 **La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività ittica nel parco** è disciplinata dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel parco naturale e nella Riserva naturale della Fontana del Guercio.
- 13.9 **Sull'intera superficie è fatto divieto di introdurre le specie animali presenti in Lista nera, approvata con dGR 16 dicembre 2019, n. XI/2658 e successivi aggiornamenti e integrazioni, nonché quelle vietate da normativa statale e dell'Unione Europea.**
- 13.10 **L'EG provvede all'attività di monitoraggio delle specie alloctone invasive, al fine di individuarle precocemente, con** particolare riguardo a quelle elencate nella Lista nera di cui alla dGR 2658/2019, e secondo le modalità riportate nella Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive. Il monitoraggio sarà seguito da

immediata comunicazione alla task force invasive di Regione Lombardia, al fine di individuare la corretta gestione delle specie aliene secondo le modalità previste dalla suddetta Strategia.

*Art. 14 Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico e tutela delle acque*

- 14.1 I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica e criteri di naturalizzazione, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali.
- 14.2 **I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art. 186 del d.Lgs 152/2006 e s.m.i.).**
- 14.3 **Gli interventi di nuova realizzazione di vasche di laminazione dei corsi d'acqua, non previsti dal PTR dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri:**
- salvo che le opere non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 4 della LR 12/2005, dimostrare che non siano realizzabili al di fuori del territorio del Parco e che non ci siano in nessun modo misure alternative, di natura non economica, alla loro realizzazione;
  - siano realizzati, laddove possibile, interventi di adeguamento delle strutture e dei manufatti idraulici già esistenti; siano realizzati tenuto conto degli aspetti di natura paesaggistica e naturalistica, oltre che degli aspetti di natura idraulica;
  - siano privilegiate per la loro realizzazione tutte le tecniche e le opere di ingegneria naturalistica limitando al minimo indispensabile manufatti e opere di carattere edilizio;
  - siano favoriti i deflussi naturali delle acque limitando al minimo le previsioni di stazioni di pompaggio;
  - siano garantiti idonei programmi di manutenzione;
  - **l'intervento coinvolga, a titolo di mitigazione e compensazione e in termini di riqualificazione e rinaturalizzazione, le aree circostanti, anche mediante interventi indirizzati alla fruizione di tipo estensivo.**
- 14.4 **Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.**
- 14.5 **È fatto divieto di alterare gli orli di terrazzo morfologico, terrazzamenti, balze e declivi individuati all'interno delle carte geomorfologiche allegate ai Piani di Governo del Territorio; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza.**
- 14.6 **Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - N.d.A e il Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali (PGRA) costituiscono riferimenti normativi per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta.**
- 14.7 Per quanto riguarda la tutela delle acque, si richiamano i contenuti e le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione:
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) - attualmente vigente è il PdGPo 2021-2027 adottato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Deliberazione n. 4/2021 e approvato con DPCM del 7/6/2023;
  - Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituito ai sensi della LR 26/2003 dall'Atto di indirizzi e dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA). Gli atti attualmente vigenti risultano essere la dCR n. XI/2569 del 22/11/2022 di approvazione dell'Atto di indirizzi del PTA e la dGR n. 6990 del 31/07/2017 di approvazione del PTUA. Con dGR n. 4238 del 15/04/2025 la Giunta della Regione Lombardia ha preso atto della proposta di aggiornamento del PTUA (PTUA 2025).
  - Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) - **Contratto di Fiume Seveso** composto da un Piano Strategico di Sottobacino e un programma delle Azioni.

*Art. 15 Tutela e salvaguardia del paesaggio*

- 15.1 **Il territorio del parco è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 d.lgs n. 42/2004. Ogni intervento, pubblico o privato, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto e nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici e dev'essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti.**
- 15.2 I Piani di Settore debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale - Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, integrato ai sensi della LR 31/2014 con dCR 411 del 19/12/2018.
- 15.3 **Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 d.lgs n. 42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del sopracitato d.lgs e di quelle indicate nel DPR 31/2017, è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all'art. 80 LR 11 marzo 2005 n. 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.**
- 15.4 In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al Piano di Settore zone edificate e alle norme paesaggistiche in esso contenute.
- 15.5 **È vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade; le insegne per le attività interne al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei cono ottici indicati all'interno della tavola dell'analisi**



paesaggistica, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzando un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco.

*Art. 16 Circolazione e sosta dei veicoli a motore*

- 16.1 La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, **nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione.**
- 16.2 **L'EG, d'intesa con gli Enti proprietari, adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma, che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale.**
- 16.3 La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:
- di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;**
  - di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;**
  - di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
  - per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servitù.**
- 16.4 **Specifiche limitazioni sono previste all'interno del regolamento per le attività di tempo libero e di accesso al Parco approvato con dCG n. 27 del 29/04/2015 e s.m.i.**

*Art. 17 Recinzioni*

- 17.1 La recinzione dei terreni è disciplinata dai Piani di Settore o specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:
- nel Parco naturale, nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono vietate le recinzioni fatte salve le sole recinzioni con pali in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiale eco-compatibile e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione **dell'EG**, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio **dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso** ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
  - nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in border misto, da realizzarsi con specie arboree o arbustive autoctone **da scegliere tra quelle nell'elenco delle specie autoctone del Parco di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone**, eventualmente integrata con pali in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiali eco-compatibili e filo metallico di altezza non superiore a m 1,50;
  - nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo possono essere recintati con pali e filo elettrico o staccionata in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, o materiali eco-compatibili di **altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;**
  - sui fronti dei fondi che affacciano sulle strade pubbliche o di uso pubblico è ammesso delimitare il terreno con steccato in legno naturale (es. robinia, castagno) o comunque non trattato con impregnanti pericolosi ai sensi della normativa vigente, border misto o materiali eco-compatibili mantenendo le caratteristiche di permeabilità ottica con altezza complessiva non superiore a m 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm 30, nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
  - per la tutela di attività esistenti **legate all'agricoltura, in qualsiasi zona ricadano**, oltre ai vivai, serre, florovivaisti etc., zone a orti familiari e comunali è comunque ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,50 mantenendo da terra una altezza non inferiore a cm. 30 derogabili in caso di documentata presenza di coltivazioni sensibili che necessitano di protezione dagli animali;
  - nelle zone a verde privato ed a spazi pertinenziali è ammessa la recinzione in legno trattato chimicamente e in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50.
- 17.2 Sono previste eccezioni rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo solo nel caso in cui la nuova recinzione risulti in linea con altre recinzioni presenti in loco, e la commissione del paesaggio ne valuti positivamente **l'inserimento.**

*Art. 18 Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti*

- 18.1 Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo **Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e** gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro, nonché la ristrutturazione edilizia. Per gli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, la ristrutturazione edilizia, con le limitazioni previste all'art. 3.1 d del DPR 380/2001, deve essere disciplinata e autorizzata dai relativi Piani di Settore, **fatti salvi gli immobili e i complessi tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 sui quali l'autorizzazione di ogni tipo di intervento è di competenza del Ministero - Soprintendenza.**
- Gli interventi dovranno tenere conto della presenza di eventuali colonie di uccelli nidificanti (balestrucci, rondoni, ecc.), di nidi di Strigiformi o altre specie di uccelli, di colonie di chiroteri ed essere programmati, quindi, nel periodo **dell'anno migliore per evitare interferenze nella fase riproduttiva, secondo le indicazioni che saranno fornite**

dall'Ente gestore.

Resta ferma la possibilità, per le Zone di interesse storico-architettonico, di realizzare interventi di recupero delle superfici legittimamente esistenti senza permanenza di persone per il passaggio a superfici con permanenza di persone, come consentito dall'art. 28.3, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla medesima norma.

- 18.2 **Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di tutela naturalistica e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 19.1 per cambi di destinazione delle attività e degli insediamenti incompatibili; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica e le forme di compensazione.**
- 18.3 Al fine di preservare i luoghi identitari del Parco legati alla memoria storica e spirito dei luoghi, nella planimetria di Piano sono individuati gli elementi di carattere storico - culturale. Sono ammessi, per tutti gli elementi individuati, gli interventi di: restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le cascine, sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria e, solo in caso di certificato degrado statico, ristrutturazione edilizia con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana, mantenendo il rispetto della tipologia architettonica e dei materiali e la conservazione della memoria di antiche tecniche strutturali.

#### *Art. 19 Attività ed insediamenti incompatibili*

- 19.1 Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili con le finalità statutarie di tutela ambientale del Parco, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti ai fini della loro riconversione per destinazioni e attività compatibili. Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del parco, individuate in cartografia con apposito simbolo, **l'EG predispone forme di convenzione, sottoscritta dalle parti interessate, che esplicitino i tempi ed i metodi di gestione e le mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività sia riconvertita in destinazioni compatibili, risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui siti della Rete Natura 2000, nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione.**
- 19.2 **Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento dei seguenti impianti ed attività:**
- a. impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal Piano di Settore agricoltura;
  - b. impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi fatto **salvo l'attività di produzione energetica da fonti rinnovabili; è comunque vietato su tutto il territorio del Parco l'abbandono** di rifiuti così come definiti dalla normativa regionale e provinciale;
  - c. il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami o auto in demolizione, le attività di autocross, motocross e ciclocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo e le attività di crash-test salvo quelle esistenti e regolarmente autorizzate e convenzionate con **l'EG** in cui siano previste le opere di mitigazione e compensazione per **ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente;**
  - d. la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata.
- Sono ammessi:
- a. per i suddetti impianti, già esistenti, gli **interventi di cui al c.1 lettere a), b) dell'art 3 del DPR 380/2001** nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri e compatibili al relativo ambito territoriale;
  - b. i percorsi esistenti dedicati alle mountain-bike **previa convenzione con l'EG** in cui siano previste le opere di **mitigazione e compensazione per ridurre l'impatto delle attività sull'ambiente.**
- 19.3 Per le sole attività soggette ad autorizzazione ambientale o alla gestione rifiuti, ritenute incompatibili ai fini della presente normativa, le autorizzazioni in scadenza possono essere rinnovate, da parte dell'Ente competente, **esclusivamente previo convenzionamento con l'EG. La convenzione dovrà disciplinare le opere di mitigazione e compensazione, per ridurre o comunque limitare l'impatto delle attività sull'ambiente e relativo paesaggio, e definire i tempi e le modalità per la cessazione dell'attività anche nel caso che venga meno l'Autorizzazione dell'Ente, inclusi gli interventi da eseguirsi obbligatoriamente al fine di riqualificare l'ambiente ed il relativo paesaggio.**
- 19.4 Le consistenze volumetriche legittimamente assentite possono essere demolite e trasferite in zone esterne del parco ai sensi dell'art. 11 della LR 12/2005 e s.m.i. **previo recepimento negli strumenti urbanistici comunali" e l'individuazione in cartografia con simbolo delle "attività insediamenti incompatibili (art. 19)".**

#### *Art. 19bis Attività produttive con sede produttiva ai margini del Parco*

**Le attività produttive che hanno la sede produttiva ai margini del Parco ed il cui lotto funzionale si estende all'interno del Parco (ovvero strutture a cavallo del confine del Parco) possono realizzare sulla superficie già urbanizzata ed impermeabilizzata le strutture ammesse dalla zona di riferimento.**

#### *Art. 20 Siti contaminati, aree degradate e cave*

- 20.1 **Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D Lgs 152/2006 e s.m.i., si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente.**

Si ritiene altresì opportuno che gli interventi di bonifica si muovano secondo i principi di eco-sostenibilità facendo **ad esempio ricorso all'applicazione di tecnologie innovative di bonifica, soprattutto in riferimento ad ambiti di particolare interesse ambientale e/o paesistico.** In tema di sostenibilità ed economia circolare, si ritiene fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici, abbattendo i costi e temperando i tempi per la bonifica e per la rigenerazione territoriale. Per le aree non incluse nel perimetro del Parco, ma ad esso limitrofe, si raccomanda che la loro riqualificazione sia orientata non solo al recupero funzionale ed urbanistico delle stesse, ma anche alla riqualificazione paesistica **dell'area e del suo intorno**, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio circostante e con specifica attenzione al potenziamento della rete eco-paesistica.

Con riferimento alla verifica della potenziale contaminazione della matrice acque, in particolare per i Comuni di **Arese, Bollate, Garbagnate Milanese e Senago, interessati dalle "Misure di gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee da attuare nel nord ovest milanese, (...)",** approvate con dGR n. 2482 del 18/11/2019, sarà **necessario nell'ambito della gestione del territorio, considerare e valutare i seguenti aspetti:**

- a. **stato qualitativo delle acque sotterranee, con considerazioni sull'evoluzione temporale;**
- b. vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda, anche **in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area.**

- 20.2 **L'autorità competente per il procedimento tecnico** - amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione procedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorate, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc.) minimizzando i rischi di dispersione degli inquinamenti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art 242 del D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i.
- 20.3 **Nell'ambito del procedimento tecnico**-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cautelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico **generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cautelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree.** In linea generale, i siti contaminati o potenzialmente tali o già bonificati, ad esclusione dei siti già indagati con verifica di assenza di contaminazioni, devono essere esplicitati nella cartografia dei PGT comunali e riportati nel certificato di destinazione urbanistica, in coerenza a quanto prescritto al comma 2, art. 251 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 15 ter dell'art. 21 della LR 26/2003.
- 20.4 Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti in bonifica e bonificati si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n 11348 del 10 febbraio 2010 pubblicata sul BURL 9/2010 e s.m.i.
- 20.5 **Per l'area individuata con apposita campitura, all'interno del Comune di Mariano Comense, gli interventi di ripristino ambientale e di utilizzo dell'area dovranno essere oggetto di specifico Accordo di Programma da sottoscrivere a cura degli Enti interessati e dell'eventuale operatore economico.**  
**Ai fini della tutela del territorio del Parco l'AdP dovrà perseguire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi mediante usi e funzioni compatibili e con adeguate compensazioni a favore del Parco, è comunque ammesso ai fini del recupero della discarica la realizzazione di sistemi della regimazione delle acque nelle aree limitrofe all'ambito della discarica e con diversa disciplina.**
- 20.6 Per gli ambiti di cava previsti dai piani cave vigenti che insistono nel territorio del Parco si prescrive che il progetto di ripristino ambientale sia compatibile con gli indirizzi di pianificazione, programmazione e tutela del Parco. Il progetto di ripristino ambientale dovrà essere certificato dal Comune, sentito il Parco, al fine di verificare la coerenza degli interventi con le disposizioni del PTC.

#### *Art. 21 Interventi di mitigazione e compensazione*

- 21.1 **Tutte le trasformazioni eseguibili nell'area protetta devono ridurre al minimo gli impatti sulle matrici ambientali e sul paesaggio.**  
Gli elaborati progettuali devono indicare le soluzioni tese alla minimizzazione degli effetti perturbativi e, delle **esternalità diffusive sull'ambiente e sul paesaggio e devono rappresentare espressamente gli effetti perturbativi non ulteriormente riducibili né suscettibili di mitigazione.**  
Gli interventi e le opere con effetti perturbativi e suscettibili di generare esternalità diffusive che provochino pressioni sulle matrici ambientali e alterazioni della qualità del paesaggio devono prevedere nel progetto interventi di mitigazione o compensazione.  
Gli interventi di mitigazione servono a ridurre al minimo o sopprimere impatti di tipo naturalistico, fisico territoriale, antropico o paesaggistico e sono necessari nel caso di opere o interventi che determinano:
- a. riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche;
  - b. scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo di suolo in genere;

- c. inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali;
- d. impatto visuale dell'opera.

Gli interventi di compensazione, da realizzare a parziale compensazione di danni prodotti non completamente mitigabili, di norma sono necessari nel caso di trasformazioni che determinano:

- a. estensione della superficie impermeabilizzata;
- b. incremento della superficie da adibire a parcheggio sia di natura privata che aperti al pubblico, compresi quelli interrati;
- c. incremento del carico urbanistico, con conseguente aumento del fabbisogno di dotazioni territoriali e con incremento delle pressioni sulla maglia infrastrutturale e sulle matrici ambientali.

Qualora le opere e gli interventi perturbativi riguardino terreni agricoli, di cui **all'art. 27.4**, dovranno essere previste altresì compensazioni rivolte al comparto agro-produttivo.

**Gli interventi di compensazione devono garantire l'imboschimento, la miglione forestale, la riqualificazione o l'innalzamento della qualità ambientale, il potenziamento e mantenimento in efficienza e piena funzionalità delle connessioni e delle infrastrutture puntuali e lineari del parco ed essere realizzati prioritariamente nel quadrante territoriale interessato delle trasformazioni perturbative.**

La realizzazione degli interventi compensativi **dovrà prevedere l'utilizzo delle specie arboree e arbustive contenute nell'Allegato 1 "Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone"**.

- 21.2 Gli interventi di mitigazione o compensazione previsti dalla normativa vigente, concordati tra le parti o da **richiedere nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dovranno essere eseguiti, salvo diverso accordo con l'EG, in via preventiva rispetto alla trasformazione.** La corretta esecuzione dovrà essere garantita da fideiussione.

I criteri puntuali di realizzazione degli interventi di mitigazione o compensazione, della tipologia di opere ed interventi compensativi, delle modalità di adempimento, le correlative garanzie e gli interventi sostitutivi ed ogni ulteriore profilo di dettaglio sono definiti **da apposito Regolamento da emanarsi entro dodici mesi dall'approvazione della variante al PTC.**

Piani di settore od altri strumenti attuativi del PTC possono disciplinare in via autonoma la realizzazione di interventi di mitigazione o compensazione.

**Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al precedente periodo o in caso di trasformazioni non tipizzate, gli interventi di mitigazione o compensazione verranno valutati secondo i metodi convenzionali tra i quali: "Metodo Strain" approvato con D.d.g. 7 maggio 2007 - n. 4517 "Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale"; "Tecniche e metodi per la realizzazione della RER" - ERSAF.**

#### *Art. 22 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici*

- 22.1 Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applica quanto disposto dalla normativa vigente
- 22.2 Gli eventuali usi civici in essere continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti. **L'EG e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt. 12 e 29 L 1766/1927 e del Titolo XI della LR n. 31/2008, la liquidazione od il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.**

#### *Art. 23 Siti di Rete Natura 2000*

- 23.1 Ai sensi delle Direttive comunitarie e della legislazione nazionale e regionale in materia, è affidata **all'EG** la gestione dei seguenti siti di importanza comunitaria, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria di piano:

<i>codice Sito Natura</i>	<i>denominazione</i>
<i>IT2050001</i>	<i>Pineta di Cesate</i>
<i>IT2050002</i>	<i>Boschi delle Groane</i>
<i>IT2020008</i>	<i>Fontana del Guercio</i>

- 23.2 Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:
- a. degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE;
  - b. delle comunità floristiche e faunistiche;
  - c. della biodiversità in tutti i suoi livelli;
  - d. delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione dei Regolamenti vigenti.
- 23.3 Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al DPR 357/1997, valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del parco Regionale e del Parco naturale, le tutele e i vincoli di cui ai Piani di gestione ed alle misure di conservazione.
- 23.4 **L'EG, fatte salve le competenze delle provincie** o della Città Metropolitana di Milano:
- a. effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
  - b. **provvede al monitoraggio, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;**
  - c. **esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di incidenza.**

### TITOLO III - NORME DI ZONA

#### Art. 24 Azzonamento

- 24.1 Il territorio del parco regionale, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano, è suddiviso nelle seguenti zone disciplinate dalle norme del presente titolo:
- zone di tutela naturalistica;
  - zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico;
  - zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
  - zone di interesse storico-architettonico;
  - zone edificate;
  - zone fornaci;
  - zone a verde privato ed a spazi pertinenziali;
  - zone per orti familiari e comunali;
  - **zone agricole per servizi all'agricoltura;**
  - zone per servizi;
  - zone a parco attrezzato;
  - zone riservate alla pianificazione comunale orientata.
- 24.2 La disciplina delle singole zone è integrata dalle norme generali di tutela di cui al precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale e dalle norme di settore.

#### Art. 25 Zone di tutela naturalistica

- 25.1 Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di tutela naturalistica:
- 1 Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso;
  - 2 Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate e Lentate sul Seveso;
  - 3 Boschi di S. Andrea - Comuni di Misinto, Lentate sul Seveso, Cogliate, Barlassina
  - 4 Altopiano di Seveso - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno;
  - 5 Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Ceriano Laghetto;
  - 6 Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro;
  - 7 Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate Milanese e Limbiate;
  - 8 Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate;
  - 9 Fosso del Ronchetto - Comune di Seveso
  - 10 Valli della Brughiera - Comune di Lentate sul Seveso, Novedrate, Meda, Cabiato e Mariano Comense
  - 11 Boschi di Carugo e della Cà Nova - Comune di Carugo, Mariano Comense e Cantù
  - 12 Valle del Seveso - Comune di Vertemate con Minoprio
  - 13 Rio Acqua Negra - Comune di Fino Mornasco e Cucciago
  - 14 Boschi della Varenna e della Specola - Comune di Cantù
  - 15 Boschi del Mirabello - Comune di Cantù, Figino Serenza, Novedrate e Mariano Comense
  - 16 Fontana del Guercio - Comune di Carugo
- Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione **dell'ambiente naturale delle Groane e della Brughiera briantea, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, fontanili, risorgive, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate.** Gli interventi, tesi ad orientare **scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.**
- 25.2 **Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie vegetali autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le aree di brughiera gli interventi ed i Piani di Settore debbono tendere alla conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale.** Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva, eventualmente o finalizzati anche a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica. Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito Piano di Settore della viabilità.
- 25.3 È vietato:
- a. realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;
  - b. asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
  - c. trasformare o cambiare **l'uso** di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide in aree agricole;
  - d. **esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma fatte salve le attività esistenti alla data di adozione del PTC;**
  - e. impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
  - f. danneggiare e disturbare animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi, fatta salva l'attività venatoria come disciplinata dalle normative in materia;
  - g. introdurre specie animali o vegetali esotiche;

- h. captare, deviare od occultare acque o risorgive;
- 25.4 La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturali, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal Piano di Settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini nonché come definiti e autorizzati dai competenti enti comunali.
- 25.5 **L'esercizio dell'attività agricola** è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso.
- 25.6 Le zone di tutela naturalistica sono disciplinate anche da uno o più Piani di Settore, dalle norme del parco naturale ove ricadenti o dal piano di gestione o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000 ove presenti. I Piani di Settore **e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio dell'attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a seminativo, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.**

*Art. 26 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico*

- 26.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.
- 26.2 Sono consentiti i seguenti interventi:
- a. ricostruzione e riqualificazione (di cui, per gli edifici, alla successiva lettera g) volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane e della Brughiera;
  - b. conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;
  - c. iniziative per la tutela, in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
  - d. utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selvicolturali entro i limiti precisati dal precedente art. 12, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi **d'alto fusto**;
  - e. imboschimento e rimboschimento;
  - f. formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri;
  - g. **l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, florovivaistico, ortofrutticoltura, coltivazione di piccoli frutti e frutti del bosco, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pascolo con la possibilità di realizzare mangiatoie e ricoveri temporanei atti esclusivamente al ricovero di animali, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale.**
- 26.3 È vietato:
- a. realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma, fatto salvo quanto **previsto dall'art. 40.1**;
  - b. asportare minerali o terriccio vegetale;
  - c. trasformare o cambiare **l'uso** di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide.
- 26.4 **Nell'ambito dell'intervento del Nuovo Ospedale** di Garbagnate Milanese è individuata, con apposito simbolo grafico, **l'area di interesse naturalistico, in gestione all'Ente Gestore, che dovrà essere conservata nello stato attuale; in questa area è consentita la predisposizione di una piazzola per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero di soccorso.**
- 26.5 **L'area Crash-Test** di Senago, individuata nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico è attività incompatibile **ai sensi dell'art. 19** delle presenti NTA.
- Sono ammessi gli interventi per la realizzazione o manutenzione dei servizi ovvero campo prove, ricerche e collaudi di veicoli, secondo quanto stabilito **nell'atto di** convenzione già sottoscritto tra il Comune e la proprietà il 9 marzo 2007, in **data antecedente all'inserimento dell'area nel perimetro del parco regionale**. A scadenza della convenzione o a **cessazione dell'attività in essere l'area dovrà essere ripristinata secondo un progetto di recupero ambientale atto a** garantire la riqualificazione paesaggistica e naturalistica dei luoghi coerente con la destinazione di zona.
- 26.6 La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti, comprese quelle già utilizzate per la mountain bike o previsti dal Piano di Settore della viabilità è consentita secondo gli usi e le consuetudini nonché come definiti e autorizzati dai competenti enti comunali.
- 26.7 Per gli edifici legittimamente **esistenti alla data di adozione del PTC ricadenti all'interno** della presente zona, è possibile usufruire sia di un ampliamento entro il limite di 60 m<sup>2</sup>. di SL sia della realizzazione di uno spazio di fruizione dello stesso **(senza nuovi volumi o superfici coperte e prevedendo il mantenimento o l'impianto a verde per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti e al 30% negli altri casi)** o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.

*Art. 27 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo*

- 27.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane e della Brughiera, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla **valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della** produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica.
- 27.2 **L'EG definisce** le linee di **indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi** generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco ed a tal fine elabora il Piano di Settore **d'indirizzo** agricolo che in particolare:
- a. determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
  - b. indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;

- c. **individua oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le aree dei coni visuali** da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
  - d. individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;
  - e. individua i fabbricati rurali da destinare al recupero e alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali;
  - f. **individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica** nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico;
  - g. individua aree ove potere insediare nuove strutture aziendali compatibilmente con la tutela del paesaggio.
- 27.3 Nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo gli interventi di nuova edificazione sono consentiti, anche in quelle ricomprese nel Parco Naturale, con concentrazione delle nuove volumetrie nelle aree indicate dal Piano di Settore di indirizzo agricolo, in attuazione delle previsioni di cui al Titolo III della LR n. 12/2005.
- 27.4 Gli indici di cui al Titolo III della LR n. 12/2005 sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale compresa nel perimetro del parco.
- Per **le aziende agricole esistenti all'interno del Parco** e con attrezzature legate alla conduzione agricole, ovvero residenza ed infrastrutture di pertinenza, qualora dimostrino la saturazione della propria capacità edificatoria e la necessità aziendale di ampliamento potranno utilizzare per la definizione **dell'indice** le aree agricole esterne al Parco in gestione **all'azienda, ancorché ricomprese** nei territori dei comuni afferenti al Parco.
- L'applicazione del precedente art. 21** rileva proporzionalmente esclusivamente rispetto alla quota di indice generato da terreni esterni al Parco ma comunque ricompresi nei territori dei comuni afferenti al Parco.
- 27.5 **Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del Parco**, possono essere asserviti terreni compresi nel perimetro stesso.
- 27.6 **E' consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, frutticoltura e colture orticole, coltivazione di piccoli frutti e frutti del bosco, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei coni visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico indicati all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica.**
- Sono inoltre consentiti interventi di miglioria agraria volti a ripristinare le quote naturali dei terreni, previa autorizzazione dell'EG.
- 27.7 **È vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinetto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art 12; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni afferenti al Parco debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica. È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali terrazzamenti, torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, siepi di campagna, fasce tampone e fasce boscate, sentieri e strade poderali.**
- 27.8 Per gli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del PTC **ricadenti all'interno** della presente zona, ad esito della perdita del carattere della ruralità ai sensi ex LR 12/2005 art. 40-ter e s.m.i., sono ammessi interventi di trasformazione: è possibile usufruire sia di un ampliamento entro il limite di 60 m<sup>2</sup> di SL sia della realizzazione di uno spazio di fruizione dello stesso (senza nuovi volumi o superfici coperte e **prevedendo il mantenimento o l'impianto a verde** per superfici non inferiori al 50% per i lotti residenziali e misti e al 30% negli altri casi) o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- 27.9 Nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo è possibile realizzare parcheggi limitatamente alle attività agricole complementari (agriturismi, vendita di prodotti, fattorie sociali, fattorie didattiche), nella misura di 1 m<sup>2</sup> di parcheggio per ogni 10 m<sup>2</sup> **di superficie dell'attività agricola complementare**, da realizzarsi con soluzioni filtranti e idonee a mitigarne l'impatto percettivo.

#### *Art. 28 Zone di interesse storico-architettonico*

- 28.1 Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola 1 A – 1 B – 1 C – 1D, e soggetti a speciale tutela, le aree, il verde, i giardini storici, i giardini di villa, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico, i quali, in caso comprendano edifici o aree vincolati ai sensi del D Lgs n 42/2004, sono distinti in cartografia con specifica simbologia. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili **e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.**
- 28.2 La valorizzazione, la trasformazione **o l'eventuale ristrutturazione dei complessi individuati, nonché il loro utilizzo funzionale**, sono disciplinati dallo specifico Piano di Settore zone di interesse storico-architettonico. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, sociali, e dei relativi spazi e fabbricati per lo svolgimento delle attività di studio, residenziali, residenza sanitaria assistita, strutture di ricovero e cura pubbliche o private di ogni grado, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica, scuole ed istituti scolastici pubblici o privati di ogni grado, sedi universitarie e relative strutture di supporto, studio e ricerca. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali.
- 28.3 Fermo il divieto di creare nuovi volumi fuori terra e a condizione che non determinino modifiche della sagoma e del sedime dei fabbricati, è consentito il recupero delle superfici legittimamente esistenti senza permanenza di persone per il passaggio a superfici con permanenza di persone (da computarsi nel calcolo della SL). È, inoltre,

possibile realizzare manufatti, ivi inclusi i parcheggi, nel sottosuolo ove previsto nel Piano di Settore di cui al precedente comma. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentito utilizzare gli spazi aperti, i giardini e i cortili di pertinenza delle ville e delle residenze per attività intensive, di carattere agricolo, ortofrutticolo florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal Piano di Settore **e le manifestazioni temporanee all'aria aperta**. Il Piano di Settore può, invece, consentire di destinare detti spazi ad attività agricole, ortofrutticole e florovivaistiche di prossimità, purché non determinino uno sfruttamento intensivo delle aree.

- 28.4 Il Piano di Settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il Piano di Settore **deve contenere un'analisi storico-morfologica** dei complessi edificati, rilievo botanico, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli immobili costituenti ogni plesso monumentale e, ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:
- giardini storici;
  - borghi agricoli;
  - complessi religiosi;
  - viali di accesso;
  - terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
  - ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
  - le aree per servizi pubblici esistenti
- 28.5 Il Piano di Settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per ogni complesso storico-architettonico:
- le destinazioni specifiche consentite. **Le eventuali visite all'interno degli spazi di maggior pregio potranno avvenire esclusivamente sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente gestore e la proprietà degli stessi;**
  - gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
  - i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
  - i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e oltremodo, rispetto a quelle indicate all'interno della tavola dell'analisi paesaggistica, le visuali da salvaguardare;**
  - i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
  - le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art. 21.
- 28.6 **Nelle more di approvazione del Piano di Settore, sono ammessi gli interventi edilizi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b) e c) del DPR 380/2001.**

#### *Art. 29 Zone edificate*

- 29.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati **esistenti**. **L'EG predispone un Piano di Settore zone edificate**, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione, nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzate a precisarne la disciplina d'uso.
- 29.2 Il Piano di Settore **zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco**:
- analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;**
  - individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
  - determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.**
- 29.3 Nella sottozona ad assetto definito, il Piano di Settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una **tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti, esclusivamente**:
- in altezza, mantenendo invariato sedime, nella misura dell'altezza utile consentita pari a 10 m** misurati secondo norma di PGT;
  - per adeguamenti igienico sanitari, tecnologici e per impianti;
  - per le sole costruzioni residenziali con tipologia a villetta, composte da non più di tre unità immobiliari, ampliamento entro il limite di 60 m<sup>2</sup> di SL, o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del Parco per gli edifici condonati in base L. 47/1985 qualora lo strumento col grado di maggior definizione riconosca che sono ammessi interventi di trasformazione.
- 29.4 Nelle sottozone per la trasformazione il Piano di Settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:
- per destinazione produttiva: SCOP massima = 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> elevabile a 0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, previa la realizzazione di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel Piano di Settore;
  - per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = 0,80 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>;
  - altezza utile m 10.
- 29.5 **Le zone edificate, ricomprese nel Parco Naturale di cui all'art. 37, sono da intendersi esclusivamente quali sottozone ad assetto definito.**



- 29.6 **Fino all'aggiornamento del** Piano di Settore zone edificate ed in assenza di scheda del Piano di Settore delle zone edificate, queste sono da intendersi quali sottozone per **la trasformazione di cui all'art. 29.4.** e possono usufruire dei relativi indici. Oltremodo, per le sole costruzioni residenziali con tipologia a villetta, composte da non più di tre unità immobiliari, è possibile usufruire di un ampliamento entro il limite di 60 m<sup>2</sup>. di SL, o sopraelevazione di un piano entro la superficie del piano sottostante, sempre che non si superi complessivamente il limite di 10 m di altezza misurati secondo norma di PGT.
- 29.7 Le articolazioni degli interventi di manutenzione straordinaria anche con formazione di volumi incrementali ove non **incidenti sul volume geometrico (ovvero contenuto all'interno dalla sagoma originaria dell'edificio)** sono disciplinate nel Piano di Settore zone edificate e, in assenza di questo, nei PGT.

*Art. 30 Zone fornaci archeologia industriale*

- 30.1 **Tali zone sono destinate al recupero dell'archeologia industriale, urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane** ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale.
- 30.2 Il Piano di Settore fornaci individua:
- gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero;
  - la SL esistente al momento di approvazione delle seguenti norme, determinata sulla base del catasto storico e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, qualora non assentite con idoneo titolo abilitativo;
  - gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
  - i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire;
  - le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito.**
- È ammessa, previa intesa con i Comuni interessati ed il parco, la traslazione di volumetrie e/o superfici lorde di pavimento esistenti nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al parco. In assenza di piano, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo. Il Piano di Settore fornaci, previa convenzione tra EG e il Comune territorialmente interessato e/o i Comuni territorialmente interessati, può prevedere un incremento della SL esistente non superiore al 15%, a fronte di rilevanti benefici pubblici, proposti **dall'operatore** agli Enti coinvolti per la valutazione, in proporzione **all'intervento ed alla sua ubicazione nell'ambito territoriale, da tradursi** in opere o in monetizzazione secondo gli indici predeterminati dal Piano di Settore.
- 30.3 Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 21, e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni, da recuperare nella loro globalità conservando gli aspetti architettonici, materici, formali e dimensionali.
- 30.4 **All'interno delle aree di pertinenza degli** edifici sono ammessi:
- le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
  - lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.
- 30.5 La recinzione dei terreni è ammessa nei **limiti dell'art 17**, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a parco attrezzato adiacente.

*Art. 31 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali*

- 31.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.
- 31.2 Sono consentiti i seguenti interventi:
- realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto se di pertinenza di edifici residenziali esistenti;
  - mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto. Sono consentiti impianti stagionali e/o temporanei dotati di presidi per la movimentazione, la protezione e lo stoccaggio di materiali e prodotti a condizione che gli stessi impianti non generino nuova SL (ai sensi del PGT comunale di appartenenza) e non superino il 50% della superficie del piazzale;
  - realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;
  - realizzazione di parcheggi scoperti, preferibilmente con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;
  - realizzazione di ricovero attrezzi, entro l'indice massimo 0,03 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> di SCOP e con un massimo di m<sup>2</sup> 30 ed altezza 2,5 m per singolo mappale catastale;**
  - realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 17.
- Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate **dall'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone.** I piazzali di cui alla lett. b del precedente comma debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico.
- 31.3 È vietato:
- attivare e mantenere, anche all'aperto,** attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;

- b. costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma;
  - c. la realizzazione di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma, la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.
- 31.4 **Nel Parco Naturale, di cui all'art. 37**, ai fini di preservare le caratteristiche ecologiche ed ambientali, sono da intendersi vietate:
- a. la messa a dimora di specie vegetali alloctone. Per le specie arboree e arbustive, occorrerà fare riferimento **esclusivamente all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone**;
  - b. la realizzazione di piscine interrato, seminterrate o fuori terra;
  - c. la realizzazione di ricovero attrezzi.

#### *Art. 32 Zone per orti familiari e comunali*

- 32.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento degli orti familiari e comunali presenti in area a non specifica vocazione agricola - paesaggistica.
- 32.2 Sono consentiti i seguenti interventi:
- a. realizzazione di ricovero attrezzi di dimensioni massime di 10 m<sup>2</sup> ed altezza 2,5 m per singolo conduttore;
  - b. realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 17.
- Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, **indicate nell'elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del parco di cui all'Allegato 1**.
- 32.3 È vietata la realizzazione: di depositi di materiali, di manufatti di qualunque genere fatte salve le fattispecie di cui al precedente c. 2 e la collocazione fuori terra di recipienti per la raccolta delle acque.

#### *Art. 33 Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura*

- 33.1 Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature legate alla conduzione **dell'attività agricola**, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. **L'edificazione** è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della LR n 12/2005.
- 33.2 Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e la tecnica costruttiva dei manufatti esistenti e le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi **dell'idrografia** superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, nonché i caratteri propri **dell'edilizia** tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti **l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno**. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo **dev'essere** attentamente studiata, prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed **un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto**.
- 33.3 Sono assentite le strutture di cui alla lett. e) comma 1 art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i. e per il ricovero dei prodotti agricoli (ad es. tensostrutture e tunnel agricoli) oltre alle strutture per il ricovero degli animali, e prive di alcuna struttura in muratura, da prevedersi ad integrazione di strutture aziendali esistenti, e comunque contigue alle stesse.

#### *Art. 34 Zone per servizi*

- 34.1 Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale.
- 34.2 Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento **di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali la sede del parco, il centro visitatori, musei, l'orto botanico** ed altre attrezzature culturali.
- Con apposito simbolo grafico sono individuate le seguenti sub-zone:
- a. Centro Parco Polveriera
  - b. Campo Vallone
  - c. Centro Langer e Oasi Lipu
  - d. Cascina Mordina
  - e. Centro Fontana del Guercio
- Nelle zone a servizi sono ammessi incrementi di superficie limitatamente ai casi di adeguamento tecnico per ottemperanza alle normative specifiche.
- 34.3 Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico quali:
- Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;
  - Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;
  - Il Canale Villoresi;
  - **L'Area Stazione Parco Groane**
  - **Vasche golenali e di laminazione dei corsi d'acqua** previste dal PTR
  - **Centrali di trasformazione dell'energia elettrica**
  - Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso
- Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al Piano di Settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco

Fra le quali si individuano le sotto riportate Sub zone:

- 34.3.1 Sub zona Nuovo Spedale di Garbagnate Milanese. **Resta in vigore quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data il 15 gennaio 2010, tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda Ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate, che individua, tra l'altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono interamente richiamati.**

**Per l'intero compendio di proprietà comunale** relativo al plesso **dell'Ex Ospedale di Garbagnate Milanese** ed alla ex Scuola di Senago si demanda **all'istituto dell'Accordo** di Programma regionale volto alla possibilità di salvaguardare le volumetrie esistenti da recuperare e ristrutturare/restaurare anche mediante demolizione e ricostruzione, con i seguenti attori: Regione Lombardia, Parco delle Groane, Città Metropolitana di Milano, Comuni di Garbagnate Milanese, Senago e Milano e con il coinvolgimento della Soprintendenza e degli Enti a vario titolo coinvolti nelle procedure di tutela dei beni vincolati, nel cui ambito definire le linee strategiche di intervento, indici volumetrici, destinazioni ammesse o escluse definendo un mix funzionale, oltre alle invarianti necessarie a garantire il pubblico **interesse di quota a parte dell'intervento** complessivo, anche sulla base di eventuali manifestazioni di interesse di parte, ove le stesse:

- Siano ritenute **dall'Ente** proprietario congrue dal punto di vista tecnico-economico, delle destinazioni previste, delle attività e servizi proposti;
  - **Siano meritevoli di valutazione positiva in rapporto all'effettiva sostenibilità delle stesse, come delineata da idoneo piano economico e finanziario** e siano foriere di positive ricadute non solo entri i perimetri della proprietà del Comune di Milano ma, più in generale, sul contesto di riferimento tenuto conto della sostenibilità del PEF, in una logica di rigenerazione urbanistica e sociale dello stesso, anche in riferimento al livello occupazionale;
  - Siano rispettose della normativa di tutela e dei vincoli che interessa i siti in oggetto, sia con riguardo a quella paesistico-ambientale, sia con riguardo a quella afferente al vincolo storico-architettonico di parte del compendio.
- La disciplina del presente articolo è da intendersi prevalente rispetto a qualsiasi altra previsione di cui alle presenti norme che si ponga ad essa eventualmente in contrasto.

- 34.3.2 Sub-zona Canale Scolmatore Nord- Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad esso collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, **oltre a quanto previsto dall'art 18** delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

- 34.3.3 Sub-zona Canale Villoresi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villoresi.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad esso collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, **oltre a quanto previsto dall'art 18** delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

- 34.3.4 Sub-Zona Stazione Parco Groane: è destinata alla realizzazione di un punto di accesso al parco in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane; è ammessa la realizzazione di parcheggi di interscambio su una superficie **massima al 20% dell'area** e la realizzazione di un punto informazione, ristoro, assistenza al pubblico, nolo biciclette per una superficie lorda di pavimento non superiore a m<sup>2</sup> 150, **previa convenzione con l'EG finalizzata a definire le reali esigenze funzionali e le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento.**

- 34.3.5 Sub-Zona Vasche golenali e di laminazione dei corsi d'acqua: è destinata alla raccolta ed al deflusso controllato delle acque di piena dei corsi d'acqua.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

- 34.3.6 Sub-Zona Centrali di trasformazione dell'energia elettrica:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad esse collegati (cabine, manufatti, trasformatori ecc.).

Per gli edifici esistenti, **oltre a quanto previsto dall'art 18** delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

**Quanto alle nuove realizzazioni le stesse dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SC ammessa nel limite massimo pari al 50% della SC esistente e dell'altezza delle strutture esistenti** ed eventuali forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

- 34.3.7 Sub-Zona Impianti di depurazione delle acque di Mariano Comense e Lentate sul Seveso:

sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli impianti ad essi collegati (cabine, manufatti, vasche ecc.).

Per gli edifici esistenti, **oltre a quanto previsto dall'art 18** delle presenti norme, è ammesso un incremento di SL del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

Quanto alle nuove realizzazioni o potenziamenti degli impianti esistenti gli stessi dovranno convenzionarsi con l'EG al fine di determinare la SCOP ammessa **nel limite massimo pari al 50% della SC esistente e dell'altezza delle strutture esistenti** ed eventuali forme di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

- 34.4 Nelle zone per servizi di interesse comunale sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come individuate nel piano dei servizi comunale. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- a. i distributori di carburante esistenti;
- b. i servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- c. le cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

Su richiesta del Comune, **l'EG può cedere, a titolo oneroso, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà, comprese in queste zone, al fine di realizzarvi i suddetti servizi.**

**Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II.**

I cimiteri esistenti, in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico. Per gli interventi a verde nelle Zone per servizi **vanno utilizzate sempre le specie autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone.**

#### *Art. 35 Zone a parco attrezzato*

- 35.1 Le aree comprese in queste zone si distinguono in zone a parco attrezzato consolidato e zone a parco attrezzato di progetto.
- 35.1.1 Sono ammesse le seguenti destinazioni:
- attrezzature sportive;
  - attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero;**
  - campeggio attrezzato;
  - attrezzature ricettive;
  - bacini idrici destinati alla pesca sportiva;
  - servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
  - residenza del personale di custodia per una SL non superiore a m<sup>2</sup> 120 per unità d'azzonamento.
- 35.1.2 **Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato,** debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale definite ai sensi del precedente art. 21 e debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:
- altezza del fronte m 10;
  - altezza del fronte attrezzature per il gioco e lo sport da definirsi in sede convenzionale;
  - le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per SCOP = SL; la SCOP è quella della attrezzatura stessa;
  - i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, 1C, 1D o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- 35.1.3 In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della SCOP per un massimo di m<sup>2</sup> 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;
  - ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima SCOP e destinazione funzionale;**
  - sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.**
- Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art. 17 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi.
- 35.2 **Nell'ambito delle zone a parco attrezzato consolidato sono consentiti,** previa convenzione con il Parco:
- ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 35.1.1;
  - ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della SCOP esistente, garantendo una superficie a verde permeabile non attrezzata di almeno il 50% delle superficie libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo; un ulteriore ampliamento non superiore al 10% della SL **esistente può essere consentito ove il proprietario s'impegni ad usare l'immobile o l'attrezzatura per organizzare o far organizzare attività collettive di fruizione all'interno del territorio del parco - con escursioni guidate di tipo podistico, ciclistico od equestre - per una durata non inferiore a 15 anni eventualmente rinnovabili; la convenzione deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale ai sensi del precedente articolo 21, le modalità di esecuzione e le relative garanzie fideiussorie da prestare;**
- Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; **in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m<sup>2</sup> 250 di SL, con altezza del fronte pari a m 7.**
- 35.3 **Nell'ambito delle zone a parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito** piano, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui al precedente comma 35.1.1., anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:
- SL pari al 30% del lotto;
  - IC pari al 20% del lotto;
  - superficie a verde permeabile, attrezzata e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.
- Nel caso di zone a parco attrezzato di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, il progetto dovrà tenere conto della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, **dei con visuali indicate all'interno della tavola dell'analisi** paesaggistica, dei manufatti di interesse storico- ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi. Per gli interventi a verde nelle Zone a parco attrezzato **vanno utilizzate sempre le specie autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone.**

#### *Art. 36 Zone riservate alla pianificazione comunale orientata*

- 36.1 **La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata dev'essere** volta alla ridefinizione e

ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della **tutela e della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza,** collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi. La disciplina **d'uso** dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo.

36.2 In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di **tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto** vegetazionale e, in genere, delle esigenze ambientali presenti nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che **rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del parco e che si caratterizzino per l'elevata qualità** ambientale e paesaggistica in ottemperanza alla disciplina del Titolo II delle NTA; individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopeditoni di continuità tra i settori del parco interrotti **dall'edificazione;**
- **prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;**
- **determina per ogni singolo comparto l'edificabilità massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all'art. 21 delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;**
- **individua le aree da destinare a compensazione all'interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico,** ovvero in zona di tutela naturalistica, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo. Per gli interventi a verde nelle Zone riservate alla pianificazione **comunale orientata vanno utilizzate preferibilmente le specie autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone.**

## TITOLO IV - DISCIPLINA DI PARCO NATURALE

### Art. 37 Disposizioni comuni

- 37.1 Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato:
- a) catturare, uccidere, disturbare le specie **animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;**
  - b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali **nonché l'introduzione di specie estranee vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale;**
  - c) **aprire ed esercitare l'attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;**
  - d) modificare il regime delle acque, captare, deviare od occultare acque o risorgive;
  - e) **svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;**
  - f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatta eccezione per gli abbattimenti selettivi;
  - g) **accendere fuochi all'aperto ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;**
  - h) sorvolare con velivoli o droni non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
  - i) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati, nelle strade di servizio del parco e nei sentieri;
  - j) realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione salvo quanto previsto nelle specifiche zone;
  - k) **trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;** la pulizia del sottobosco è ammessa limitatamente ad attività selvicolturali e lungo il perimetro delle recinzioni per una larghezza massima di 2 m.
  - l) **esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto per le Zone di interesse Storico - Architettonico;**
  - m) impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
  - n) modificare, alterare, trasformare i prati stabili esistenti e individuati nella cartografia di piano.
- 37.2 **Nel Parco Naturale l'EG incentiva:**
- a) la conservazione e la riqualificazione del patrimonio forestale e faunistico;
  - b) le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
  - c) la realizzazione dei corridoi ecologici e degli interventi volti alla connessione ambientale - ecologica;
  - d) il restauro degli edifici di particolare valore storico culturale;
  - e) il recupero dei nuclei abitati rurali;
  - f) **le opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
  - g) le attività culturali nei campi di interesse del Parco nonché la valorizzazione, il recupero e lo sfruttamento ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
  - h) le attività agrituristiche;
  - i) **l'acquisizione a patrimonio pubblico delle aree di maggior pregio.**
- 37.3 Sono consentiti:
- a) gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito Piano di Settore della viabilità minore;
  - b) la fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini;
  - c) la ricerca scientifica ai fini biologici.
- 37.4 Per quanto specificatamente non previsto nel presente Titolo si applica la disciplina di zona, che in ogni caso non può essere in contrasto con le disposizioni del presente articolo e con i divieti di cui alla L. 394/1991.

## TITOLO V - NORME DI SETTORE

### Art. 38 Fontana del Guercio

- 38.1 **L'area individuata con dedicata perimetrazione all'interno della disciplina di Piano** denominata Riserva Naturale Fontana del Guercio è stata istituita ai sensi della dCR III/1801 del 15 novembre 1984 pubblicata sul BURL del 20/02/1985, 1° suppl. straordinario n. 8.  
Il territorio della riserva è disciplinato dal Piano della Riserva approvato con dGR V/65759 del 28 marzo 1995 a cui si rimanda.
- 38.2 Il prelievo delle acque di falda dai pozzi circostanti la riserva non deve compromettere il deflusso minimo vitale delle acque all'interno dei fontanili.

### Art. 39 Viabilità

**L'EG redige il Piano di Settore della viabilità ciclopedonale e della sentieristica;** il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco compresi i percorsi in mountain bike, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori **ecologici e quant'altro necessario per** la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in **relazione all'individuazione di percorsi per disabili**, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, **l'EG** può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la **viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale** di cui alla deliberazione dGR 08/08/2003 n VII/14016, pubblicata sul BURL 3 suppl. straordinario al n 35 del 29 Agosto 2003.

Ai sensi dell'**art. 1 c. 1bis** della LR 5/2017 e s.m.i. i percorsi ricompresi nella REL (Rete Escursionistica Lombarda) sono considerati di interesse pubblico. Pertanto, i comuni sono tenuti al recepimento della viabilità minore nella propria strumentazione urbanistica, nello specifico nel Piano dei Servizi ai sensi dell'**art. 9** della LR 12/2005 e s.m.i., al fine di consentirne la realizzazione.

**Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Settore della viabilità ciclopedonale e della sentieristica** possono essere realizzate le seguenti opere individuate in cartografia:

1. la dorsale ciclabile di collegamento nord-sud del Parco, finanziata dal Parco stesso, il cui Studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dal Consiglio di Gestione con Deliberazione n. 71 del 2021;
2. i progetti approvati e finanziati dai Comuni di Cantù e Fino Mornasco con parere favorevole del Parco (rispettivamente CdS prot. 3149 del 06/08/2024 e CdS prot. 3984 del 09/10/2024).

### Art. 40 Parcheggi di uso pubblico

- 40.1 **L'EG ed i Comuni realizzano e autorizzano la realizzazione di parcheggi sul suolo o nel sottosuolo, in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco.** Nel Parco delle Groane, compreso anche il perimetro del Parco Naturale, i parcheggi, sul suolo o nel sottosuolo, debbono essere localizzati nelle zone edificate (art. 29), nelle zone per servizi (art. 34), nelle zone a parco attrezzato (art. 35) nelle zone a verde privato e a spazi pertinenziali (art.31) e, solo ove espressamente previsto nei Piani di Settore, anche nelle Zone di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo (art. 27) e Zone di interesse storico-architettonico (art.28), anche se ricadenti nel perimetro del Parco Naturale. Eccezionalmente e previa verifica della indisponibilità di aree da adibire a parcheggio nel rispetto della normativa vigente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto ogni 10.000 m<sup>2</sup>, anche in altre zone, ad esclusione delle zone di tutela naturalistica e dei siti della Rete Natura 2000, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne **derivi danno ambientale o l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate, se non a fronte di opere di ripristino ambientale certificate da un progetto puntuale per la pari valorizzazione naturalistica e secondo i disposti della LR 31/2008 e dell'eventuale Piano di Indirizzo Forestale, o di brughiera, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici o soggetti privati a seguito di convenzionamento, previe le autorizzazioni necessarie. L'EG ha la facoltà, all'interno del territorio del Parco delle Groane, compreso anche il perimetro del Parco Naturale, di autorizzare la sosta temporanea, in occasione di eventi aperti al pubblico, anche di iniziativa pubblica, escluse le aree boscate e di brughiera previa corresponsione di proporzionata polizza fideiussoria atta a garantire il ripristino dei luoghi e misure compensative da definirsi mediante apposita disposizione dell'EG. In tale ipotesi, l'EG, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, anche nell'ambito del Piano di Settore, può prevedere il rilascio di una preventiva autorizzazione alla realizzazione di spazi per la sosta temporanea in occasione di eventi aperti al pubblico, anche di iniziativa pubblica, prevedendo, altresì, l'onere di comunicare all'EG, almeno 10 giorni prima dell'evento, l'utilizzo degli spazi per la sosta temporanea.**
- 40.2 **Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel parco,** soprattutto per quanto riguarda i filari alberati, le siepi boscate e le cortine alberate di contorno; i parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali. **Per gli interventi a verde vanno utilizzate preferibilmente le specie autoctone di cui all'Allegato 1 - Elenco specie arboree e arbustive autoctone.**

- 40.3 Prevedere qualora possibile la realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico di futura realizzazione; oltremodo prevedere nei parcheggi di nuova realizzazione stalli per la sosta di biciclette corredati eventualmente di depositi e stazione di ricarica elettrica.

#### *Art. 41 Infrastrutture e servizi pubblici*

- 41.1 Fatto salvo quanto disposto dalla **legge istitutiva del parco naturale, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni** interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente articolo. A tal fine, **l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità, nonché le garanzie fideiussorie, per l'esecuzione L'EG, in sede di espressione del previsto parere, può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse o eventualmente indennizzate.**
- 41.2 La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:
- a. **dimostrare che l'opera non è realizzabile** al di fuori del territorio del parco;
  - b. ridurre al minimo **l'occupazione** di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
  - c. **ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;**
  - d. **recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;**
  - e. **prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio), nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.**
- 41.3 **Sono ammesse le terebrazioni dei pozzi, anche di natura privata, per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:**
- a. il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;
  - b. i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi piani attuativi di settore;
  - c. **l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m<sup>2</sup> 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;**
  - d. gli allacciamenti siano posti sotto le sedi di strade e piste ciclabili.
- I relativi lavori sono soggetti, ai sensi del DPR 31/2007 e s.m.i., **ad autorizzazione dell'EG** il quale indica le opere di mitigazione e compensazione **ai sensi dell'art. 21.**
- 41.4 È rappresentata in cartografia la viabilità comunale, provinciale, regionale la cui gestione è in capo agli enti preposti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in relazione alla loro classificazione.

#### *Art. 41bis Infrastrutture viabilistiche sovracomunali*

Sono rappresentati in cartografia i corridoi di salvaguardia urbanistica delle seguenti opere infrastrutturali e per la mobilità previste dal PTR vigente sul territorio del Parco:

- **Variante agli abitati di Cantù e Mariano Comense con collegamento alla S.P. 32 (c.d. "Canturina Bis").**
- **Sistema di trasporto pubblico di collegamento tra l'area ex Fiat-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e Milano.**

**Gli interventi ammissibili all'interno di tali corridoi di tutela, e gli adempimenti occorrenti ai fini della loro eventuale realizzazione, sono disciplinati dall'art. 102 bis LR 12/2005.**

#### *Art. 42 Fasce di rispetto*

Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. Indipendentemente dalle disposizioni della zona in cui ricadono le fasce di rispetto, **l'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.**

#### *Art. 43 Norma transitoria*

Sino **all'approvazione** da parte **dell'EG** del Piano di Indirizzo Forestale del parco delle Groane, vigono i PIF attualmente vigenti salvo che non contrastino con la prevalente disciplina di zona del PTC.